

## REGOLAMENTO GENERALE

### NORME DI PARTECIPAZIONE

**AMMISSIONE** - Art.1 - Sono ammessi alla Fiera gli operatori economici, sia pubblici che privati, le cui attività siano regolarmente iscritte al registro delle Imprese di appartenenza e la cui domanda di partecipazione, corredata della documentazione richiesta, sia stata inoltrata al Comitato Organizzatori entro i termini stabiliti. L'accettazione delle domande e l'assegnazione degli spazi espositivi avviene ad insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore nei limiti dello spazio disponibile e del prodotto merceologico.

Art. 2 - L'Amministrazione, sentito il Comitato Organizzatore, può chiedere il pagamento di una quota, stabilita con apposito atto deliberativo, a copertura delle spese di organizzazione. Oltre alla quota di partecipazione ogni espositore è tenuto al versamento delle relative imposte e tasse. L'Amministrazione comunale, in sede di approvazione del bilancio, preventivo della Fiera, adotta i provvedimenti necessari a stabilire le modalità di versamento delle quote di partecipazione. Tali provvedimenti a fini organizzativi, saranno comunicati tempestivamente al Comitato Organizzatore.

**PARTECIPAZIONE** - Art.3 - La domanda di partecipazione dovrà pervenire alla Segreteria della Fiera entro i termini fissati con la firma per esteso e leggibile del legale rappresentante della ditta. La sottoscrizione della domanda di partecipazione qualora il Comitato Organizzatore confermi l'accettazione della domanda stessa, costituisce un impegno definitivo per la ditta espositrice. Le domande di partecipazione della Fiera verranno accettate solo se in regola con i pagamenti delle edizioni precedenti. Qualora fossero riscontrati dei pagamenti pendenti, la domanda verrà accettata solo dopo la regolazione degli stessi. Art.4 - La mancata accettazione della domanda di partecipazione dà diritto al rimborso di quanto versato. La rinuncia alla partecipazione alla fiera da parte dell'espositore, se comunicata entro i 30 giorni precedenti l'inizio della manifestazione, dà diritto al rimborso pari al 70% dell'anticipo versato. Oltre tale termine l'Amministrazione non procederà ad alcun rimborso. Art.5 - Gli spazi saranno messi a disposizione degli espositori in base al calendario ed agli orari comunicati dall'Amministrazione Comunale, sentito il Comitato Organizzatore. L'Amministrazione, su segnalazione del Comitato Organizzatore, può in questa eventualità, applicare una maggiorazione della quota di partecipazione quale penale per il disservizio causato.

**VERSAMENTI** - Art.6 - Agli espositori sarà richiesto di versare l'intera quota di partecipazione, al momento della prenotazione. Farà fede la data della distinta del bonifico di pagamento.

**ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI** - Art.7 - Gli stand e gli spazi espositivi esterni vengono assegnati sulla base delle indicazioni del Comitato Organizzatore, che tengono conto degli indirizzi dell'Amministrazione Comunale. L'assegnazione avviene assicurando pari opportunità a tutti i richiedenti tenendo conto dell'ambientazione generale della manifestazione. Gli spazi assegnati devono essere allestiti a cura dell'espositore. L'Organizzatore ha la facoltà, se necessario, per il buon esito della manifestazione, di spostare o ridurre il posteggio con indennizzo all'espositore della quota pagata in eccedenza. Gli spazi sono concessi in base alla disponibilità, tenendo in considerazione sia la superficie che l'ubicazione risultante dalla domanda di partecipazione. Alla consegna viene redatto un apposito verbale. Eventuali occupazioni abusive di spazi saranno rimosse d'ufficio a spese dell'abusivo.

Art.8 - La cessione, anche a titolo gratuito, o il subaffitto di tutto o in parte del proprio posteggio sono tassativamente vietati. E' ammesso il collegamento tra stand vicini per formare un unico ambiente di esposizione. Il Comitato Organizzatore può disporre degli stand che non risultino occupati al momento dell'apertura anche se questi sono stati regolarmente prenotati.

Art.9 - E' vietata l'esposizione di prodotti non indicati nella domanda di partecipazione o di altro produttore come pure ogni forma di richiamo pubblicitario fatta per conto di ditta diversa dall'espositore. L'inservanza di tali norme da luogo, previa diffida, alla chiusura dello stand.

Art. 10 - Le operazioni di smontaggio degli stand possono iniziare soltanto dopo la chiusura della manifestazione in base all'orario comunicato dall'Amministrazione Comunale, sentito il Comitato Organizzatore. Ogni chiusura anticipata comporterà la mancata accettazione della domanda di partecipazione per le manifestazioni successive, nonché una sanzione pari al 50% della quota di partecipazione. E' fatto obbligo dell'espositore di riconsegnare stand o area espositiva nei termini comunicati dall'Amministrazione Comunale, sentito il Comitato Organizzatore, nello stato in cui gli fu

affidato (pulizia e smaltimento dei materiali residui compresi). Al momento della riconsegna viene redatto apposito verbale. Gli eventuali danni arrecati allo stand saranno addebitati all'espositore.

**SERVIZI GENERALI E SERVIZI TECNICI** - Art. 11 - L'illuminazione generale viene gestita dall'Organizzatore. La fornitura di energia elettrica è di 1 KW (220V) per ogni stand di 12-16mq. Ogni espositore può richiedere a sue spese, previa autorizzazione della segreteria, un aumento della potenza in KW nei limiti consentiti dall'impianto fino ad un massimo di 4KW. L'energia, nel pieno rispetto delle leggi in materia, viene assegnata esclusivamente a cura dell'appaltatore scelto dall'Ente Organizzatore e deve essere utilizzata solo nel posteggio assegnato. La fornitura d'acqua deve essere espressamente richiesta nella domanda di partecipazione. La fornitura del telefono non viene gestita dall'Organizzatore.

Art. 12 - Le macchine esposte possono essere azionate, previa autorizzazione, purché non costituiscano pericolo o molestia ai visitatori o agli espositori.

**ASSICURAZIONE DANNI E VIGILANZA** - Art. 13 - E' fatto obbligo ad ogni espositore di assicurare in modo idoneo, prima dell'apertura della Fiera, il proprio settore espositivo compresi i materiali presenti nello stand contro i rischi di incendio, responsabilità civile nonché tutto il personale addetto allo stand stesso contro eventuali infortuni provocati o subiti.

Art. 14 - L'Amministrazione Comunale provvede ad assicurare, a mezzo ditta specializzata, un servizio generale di vigilanza notturna nell'area espositiva, negli orari necessari. In ogni caso declina ogni responsabilità per danni derivanti da eventi naturali o da cause di forza maggiore. Nelle ore di chiusura della Fiera è fatto espresso divieto alle persone di rimanere negli stand, salvo speciali permessi.

Art. 15 - A fini di sicurezza le aree espositive saranno dotate di dispositivi di videosorveglianza

**INGRESSI ED ORARI** - Art.16 - La Fiera è riservata agli operatori e al pubblico negli orari fissati e resi noti dall'Organizzatore.

**DISPOSIZIONI FINALI, RINVIO, SOSPENSIONE DELLA MOSTRA**- Art. 17 - Non è consentito vendere e far uscire dagli stand prodotti e articoli esposti in Fiera, fatta eccezione per i prodotti alimentari e di profumeria, nonché per la piccola oggettistica.

Art. 18 - In caso di forza maggiore o comunque per motivi indipendenti dalla volontà dell'Organizzazione, la data della Mostra può essere cambiata o addirittura la Rassegna soppressa. La Direzione non potrà essere citata per danni a nessun titolo. Si fa riferimento all'allegato FAQ, per ogni dettaglio relativo ai pagamenti. L'Espositore prende atto e dichiara di assumersi integralmente il rischio in caso di qualsivoglia modifica del programma dell'evento anche in caso di definitivo annullamento. Art. 19 - Eventuali reclami, ad eccezione di quelli urgenti da manifestare direttamente ai responsabili dell'ufficio fiera, concernenti l'organizzazione e lo svolgimento della Fiera, saranno presi in esame solo se comunicati per iscritto alla segreteria del Comitato Organizzatore a mezzo posta elettronica certificata.

**PUBBLICITA'** - Art. 20 - L'Organizzatore può provvedere, senza che ciò costituisca impegno e responsabilità verso l'espositore, alla stampa e alla diffusione del catalogo ufficiale con l'elenco degli espositori e dei rispettivi prodotti esposti. L'Organizzatore declina ogni responsabilità circa la data di pubblicazione del catalogo e per quanto concerne errori dovuti a una non esatta compilazione dello specifico modulo da parte dell'espositore o a refusi di stampa.

Art. 21 - Sono accettate forme pubblicitarie a pagamento secondo le modalità stabilite dall'Organizzatore. L'espositore dovrà provvedere autonomamente al pagamento di eventuali diritti d'autore presso la filiale SIAE e dell'imposta comunale sulla pubblicità, se dovuta.

**NORME DI CARATTERE GENERALE** - Art.22 - Per quanto non disciplinato nel presente regolamento alle norme del C.O. ed alle disposizioni dell'Ente Organizzatore debitamente deliberate.